

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1018/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1992

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 8527, 8528 e 8529 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo <sup>(1)</sup>, e prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1992 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti dei codici NC 8527, 8528 e 8529 originari della Cina il massimale individuale è fissato a 4 631 000 ECU; in data 13 febbraio 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Cina, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 28 aprile 1992, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

| Numero d'ordine | Codice NC  | Designazione delle merci  |
|-----------------|------------|---|
| 10.1060         | 8527 11 10 | Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando |
|                 | 8527 11 90 |   |
|                 | 8527 21 10 |   |
|                 | 8527 21 90 |   |
|                 | 8527 29 00 |   |
|                 | 8527 31 10 |   |
|                 | 8527 31 91 |   |
|                 | 8527 31 99 |   |
|                 | 8527 32 90 |   |
|                 | 8527 39 10 |   |
|                 | 8527 39 91 |   |
|                 | 8527 39 99 |   |
|                 | 8527 90 91 |   |
|                 | 8527 90 99 |   |

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato ultimamente dal regolamento (CEE) n. 282/92 del Consiglio (GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 1).